

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2018, n. 1619

**L.R. 25/2015. Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione. Approvazione Schema Accordo con le Fondazioni per la presentazione di istanze di finanziamento. Variazione compensativa bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l'adozione del modello organizzativo denominato "MAIA".

Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l'Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.

Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione "Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale", con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.

La Deliberazione di G. R. n. 458 del 08/04/2016 "Applicazione art.19 del Decreto del Presidente della G.R. 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" attribuisce le competenze afferenti la materia del contrasto ed emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione, già assegnate alla Sezione Attività Economiche Consumatori, in capo alla struttura autonoma alla diretta dipendenza della Presidenza della Giunta - Sezione "Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale"

Le Fondazioni svolgono importanti funzioni in ausilio e sussidiarie rispetto allo Stato, promuovendo iniziative per la denuncia e il contrasto al racket e all'usura, difendendo, al contempo, le vittime della criminalità anche attraverso la costituzione di parte civile nei relativi procedimenti penali, tutelando gli interessi dei soggetti aventi diritto ai benefici delle leggi n. 108/1996 e n. 44/1999.

Tali organismi, in funzione di raccordo tra Società ed Istituzioni, svolgono, quindi, importanti attività di sensibilizzazione alla denuncia degli autori dei reati, anche attraverso campagne educative e di diffusione della cultura della legalità; perseguono, inoltre, l'obiettivo del rafforzamento della rete di fiducia sul territorio, attraverso iniziative concrete, quali il coinvolgimento diretto dei cittadini/consumatori nelle politiche di solidarietà in favore degli operatori economici che prediligono scelte fondate sulla legalità e sulla denuncia alle autorità competenti

**PRESO ATTO CHE**

Tra le competenze della Sezione, così come individuate dal citato DPGR, rientra l'implementazione delle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti e del riparto di attribuzioni e prerogative che l'ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato.

**VALUTATO CHE:**

Destinatari del presente Schema di Avviso sono gli operatori economici e/o i cittadini che versano in una condizione di particolare vulnerabilità e fragilità sociale in quanto vittime di reati di estorsione e/o di usura o in condizione di sovra indebitamento.

Il disposto dell'articolo 45 della L.R. n. 67/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)" che assegna alla

Sezione scrivente, una dotazione finanziaria, in termini competenza e cassa, per l'esercizio finanziario 2018, di euro **400.000,00** (quattrocentomila/00) per la realizzazione di interventi da finanziarsi attraverso il "Fondo Regionale Globale Antiusura ed Antiracket: Spese per Contributi a Famiglie"

**CONSIDERATO, INOLTRE:**

la somma di € **400.000,00** (quattrocentomila/00) presente nel capitolo n. 217010 di Bilancio è vincolata per contributi in favore delle famiglie vittime dei reati di usura e estorsione

l'esigenza rappresentata a questa Amministrazione è quella di destinare la somma in favore delle Fondazioni antiracket e antiusura, regolarmente iscritte nell'apposito Albo tenuto dalla Prefettura, che possano erogare mutui e/o prestiti agevolati in favore delle imprese vittime di usura e/o estorsione, attraverso la costituzione di appositi Fondi

per erronea valutazione al momento dell'approvazione della Legge Regionale di Bilancio 2018, la somma da destinare agli interventi per il contrasto all'usura e all'estorsione è stata inserita solo sul Fondo Regionale per le spese per contributi alle famiglie - cap. 207010 - anziché prevedere somme anche sul Fondo regionale per assegnazione di somme in gestione a Fondazioni di cui al cap. regionale n. 217009

**SI PROPONE:**

di prendere atto delle esigenze manifestate a questa Amministrazione dalle Fondazioni antiracket e antiusura, come su precisato

di approvare lo Schema di Accordo con le Fondazioni per la gestione dei contributi per la prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione;

di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale all'adozione dei provvedimenti di conseguenza, relativamente all'adozione dell'Avviso su precisato anche con riferimento alla parte contabile, rinviando a successivo provvedimento amministrativo l'assunzione dell'impegno formale delle somme necessarie compatibilmente con l'operatività degli spazi finanziari di competenza

**SI PROPONE:**

di apportare la necessaria variazione compensativa al Bilancio di previsione 2018, in termini di competenza e cassa, dal Capitolo 217010 al Capitolo n. 217009, in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 300.000,00

di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 approvato con LR n. 68/2017, di cui al presente provvedimento;

di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale ogni adempimento attuativo;

**SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 38/2018, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i "contributi a rendicontazione".

**Bilancio Autonomo**

**Variazione in termini di competenza e cassa**

CRA	CAPITOLO DI SPESA		MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	VARIAZIONE E.F. 2017
42.06	217010	FONDO REGIONALE GLOBALE ANTIUSURA ED ANTIRACKET; SPESE PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE ART. 95 L.R. N. 67/2017 (BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020)	14.2.1	1.4.2.5	- € 300.000,00
42.06	217009	FONDO REGIONALE GLOBALE ANTIUSURA ED ANTIRACKET. SPESE PER ASSEGNAZIONE DI SOMME IN GESTIONE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	14.2.1	1.4.4.1	+ € 300.000,00

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell'articolo unico della legge 205/2017.

Ai successivi atti di impegno provvederà la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, entro il corrente esercizio finanziario

Esigibilità della spesa E.F. 2018.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lett.d) della l.r. n.7/1997.

Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della LR 7/97, art. 4, lett. k;

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

#### DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale così come espressa nelle premesse;
- di prendere atto delle esigenze manifestate a questa Amministrazione dalle Fondazioni antiracket e antiusura, come su precisato;
- di approvare, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, lo Schema di Accordo con le Fondazioni per la gestione dei contributi per la prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione;
- di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale all'adozione dei provvedimenti di conseguenza, relativamente all'approvazione con Determinazione Dirigenziale dell'Avviso Pubblico da pubblicare sul B.U.R.P., nonché, con riferimento alla parte contabile, all'assunzione dell'impegno formale delle somme necessarie, compatibilmente con l'operatività degli spazi finanziari di competenza;
- di apportare la necessaria variazione compensativa al bilancio di previsione 2018, variando in compensazione, in termini di competenze e cassa, dal Capitolo 217010 al Capitolo 217009, in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 300.000,00;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 2018 approvato con LR n. 68/2017, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Dlgs 118/2011, di cui al presente provvedimento;

- di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale ogni adempimento attuativo;
- Di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO



PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,  
ANTIMAFIA SOCIALE

Il presente allegato è composto  
da n. 8 (otto) fasciate  
Il Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino,  
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale  
(dott. Roberto Venneri)

**ACCORDO DI FINANZIAMENTO****TRA**

La Regione Puglia, successivamente denominata per brevità "**Regione**", rappresentata dal Dirigente della Sezione "Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale", presso la cui sede in Bari, ....., elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,

**E**

La Fondazione....., con sede in ..... Via ..... P.Iva ..... successivamente denominata per brevità "**Fondazione**", rappresentato dal sig. ...., nato a....., il ...., in qualità di ....., il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale rappresentante della **Fondazione**, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

**PREMESSO CHE**

1. La Regione realizza lo sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese, libero da condizionamenti criminali, sostenendo tutti i cittadini della comunità pugliese con strumenti di prevenzione e di solidarietà nella lotta alla criminalità, con particolare riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di estorsione e di usura.
2. la Regione promuove la realizzazione di un sistema di sicurezza fondato sui principi di legalità, sull'integrazione e sul rispetto delle diversità. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare la cultura della partecipazione attiva e dell'appartenenza alla comunità, il rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e organizzata.
3. Con Legge n. 25 del 16 aprile 2015, la Regione ha istituito il "Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l'emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per la solidarietà alle vittime";
4. Il Fondo è destinato a:
  - favorire e promuovere lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio contribuendo ad affermarvi la legalità attraverso misure di prevenzione dei condizionamenti criminali, di sostegno alle iniziative della comunità volte al rigetto e all'emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione, nonché mediante strumenti di tutela e solidarietà nei confronti delle vittime di tali reati e dei loro familiari;
  - promuovere, in collaborazione con gli Enti locali del territorio, anche avvalendosi delle intese istituzionali con il Governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, la realizzazione di un sistema di sicurezza tale da conciliare l'accoglienza, l'integrazione sociale e il rispetto delle



**REGIONE  
PUGLIA**

**PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE**

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,  
ANTIMAFIA SOCIALE**

diversità con le esigenze di tutela della popolazione residente. A tal fine, intende coordinare le azioni tese a sviluppare la cultura della partecipazione attiva e dell'appartenenza alla comunità, il rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di prevenzione e contrasto della criminalità comune e organizzata.

5. Con l'Avviso pubblico del \_\_\_\_\_, la Regione ha dato attuazione al Fondo individuando la Fondazione come soggetto beneficiario, aggiudicando risorse per € \_\_\_\_\_ a valere sul Fondo \_\_\_\_\_.

**Tutto ciò premesso**

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**CAPO I  
GENERALITA'**

**Articolo 1 – Definizioni.**

1. Ai fini del presente Accordo di Finanziamento valgono le definizioni di seguito riportate:
- “Fondo”: si intende il Fondo rischi antiusura e antirackett *ovvero* il Fondo antiusura e antirackett per l'erogazione di piccoli prestiti di cui all'Avviso pubblico del....
  - “Parti”: Regione Puglia e Fondazione \_\_\_\_\_
  - Soggetto finanziatore: si intendono le Banche con le quali la Fondazione si convenzione al fine di rilasciare idonea garanzia per l'erogazione di nuova finanza.

**Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo.**

1. Con il presente Accordo, la **Regione** costituisce, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Accordo, alla Fondazione, che a tal titolo accetta di gestire, un fondo dell'importo di euro \_\_\_\_\_, per l'attuazione delle finalità di cui all'Avviso.....
2. Le risorse trasferite dalla **Regione** per la costituzione del Fondo rappresentano depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

**Articolo 3 - Normativa di riferimento.**

1. La Regione, nell'ambito della gestione operativa dei Fondi, applica le disposizioni rivenienti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dai regolamenti di settore. La Regione, pertanto, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le predette finalità e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti nazionali e regionali richiamati nell'Avviso pubblico e nelle premesse.



PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,  
ANTIMAFIA SOCIALE

## CAPO II

### FONDO rischi antiusura e antiracket/antiusura e antiracket per l'erogazione di piccoli prestiti

#### Articolo 4 – Natura del Fondo.

1. La Regione ha costituito un Fondo finalizzato all'attività di concessione di finanziamento a favore di cittadini residenti in Puglia e di imprese del territorio pugliese che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e/o estorsione e risultino parti offese nel relativo procedimento penale nel territorio pugliese.
2. Il Fondo oggetto del presente atto ha natura pubblica. Esso è vincolato al raggiungimento delle finalità pubbliche per le quali viene affidato in gestione ed in particolare alla realizzazione delle operazioni di cui al presente atto.
3. L'utilizzazione delle risorse pubbliche affidate in gestione soggiace alle regole del mandato e, pertanto, il Fondo non risponde delle obbligazioni del mandatario (Fondazione), se non nei limiti dei finanziamenti erogati a valere sul medesimo Fondo.
4. E' vietata l'utilizzazione del Fondo per finalità diverse rispetto a quelle di cui alla disciplina che ne ha previsto la istituzione e rispetto alla disciplina del presente Accordo di finanziamento. vittime del delitto di usura e/o estorsione e risultino parti offese nel relativo procedimento penale

#### Articolo 5 - Modalità di erogazione.

1. Il versamento al Fondo dello stanziamento di €\_\_\_\_\_ è effettuato in un'unica soluzione mediante accreditamento presso un conto corrente bancario intestato alla Fondazione.
2. All'uopo, la Fondazione si obbliga ad aprire uno (o più) conto corrente presso un Istituto di Credito (o più Istituti di Credito) operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea sul quale la Regione procederà all'accredito del contributo concesso.
3. La liquidità del Fondo dovrà essere remunerata tenuto conto delle vigenti condizioni di mercato; la remunerazione andrà ad integrare la dotazione.
4. La Fondazione all'atto della stipula del presente Accordo di Finanziamento provvede a comunicare gli estremi del conto corrente bancario di cui ai commi precedenti. I su indicati estremi del conto corrente sono allegati al presente Accordo di Finanziamento oppure sono annotati in calce allo stesso.

#### Articolo 6 - Impegni della Fondazione.

1. La Fondazione si impegna a gestire le risorse erogate dalla Regione secondo la disciplina dell'Avviso e del presente Accordo, nonché a garantire, secondo le modalità e tempi indicati dalla Regione, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo e, in particolare a:
  - a. (SOLO IN CASO DI FONDO RISCHI) assicurare copertura della garanzia nel limite massimo dell'80% del prestito concesso all'impresa e moltiplicatore (rapporto di *gearing*) fino a 4;



**REGIONE  
PUGLIA**

**PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE**

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,  
ANTIMAFIA SOCIALE**

- b. trasmettere annualmente, entro il 30 maggio, alla Regione Sezione "Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale" un rendiconto che illustri il bilancio complessivo del Fondo (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni, proventi maturati, oneri a carico del Fondo ed eventuali insolvenze-perdite prodotte) aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
  - c. trasmettere annualmente alla Regione Puglia -Sezione "Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale" l'elenco delle pratiche istruite con indicazione dei dati essenziali, evidenziando gli eventuali casi di archiviazioni e/o assoluzioni di cui le Fondazioni abbiano avuto conoscenza relativamente ai procedimenti penali connessi ai benefici di cui all'Avviso del \_\_\_ e alla presente Convenzione;
  - d. garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi finanziati e dei costi di gestione ammissibili connessi al Fondo;
  - e. curare la gestione dei finanziamenti erogati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali
  - f. verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 dell'Avviso, nonché la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni finanziate con i Fondi;
  - g. garantire la massima diffusione dello strumento;
  - h. consentire a funzionari della Regione, preposti alle funzioni di controllo e di audit, di effettuare controlli in loco finalizzati alla verifica delle prescrizioni dell'Avviso pubblico e dell'Accordo di finanziamento, fornendo la documentazione e le informazioni utili per le attività di monitoraggio e di controllo finalizzata alla verifica della corretta utilizzazione del contributo assegnato.
2. Il finanziamento è revocato quando:
- a. sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione del finanziamento;
  - b. il finanziamento è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.

#### **Articolo 7**

##### **(Procedure di recupero)**

1. In caso di inadempimento del destinatario finale, devono essere avviate, a cura della Fondazione, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore nel caso di concessione di garanzie a valere sul Fondo rischi, le procedure di recupero del credito, ivi comprese le procedure relative all'insinuazione al passivo fallimentare.
2. Al verificarsi dell'ipotesi di risoluzione o revoca del Finanziamento, anche secondo le disposizioni all'uopo previste nei corrispondenti contratti di finanziamento con i Soggetti Finanziatori, la Fondazione procederà alla risoluzione o revoca del Finanziamento, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, avendo cura di intimare l'ammontare delle rate insolute, del capitale residuo e degli interessi di mora. Tale lettera dovrà essere inoltrata dalla Fondazione e/o dal Soggetto Finanziatore anche alla Regione.
3. In caso di proposta transattiva da parte del Destinatario Finale, la Fondazione dovrà domandare autorizzazione al perfezionamento della transazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, alla Regione, comunicando altresì tutte le esposizioni dettagliate con i conteggi per il riparto pro



**PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE****SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,  
ANTIMAFIA SOCIALE**

quota della somma proposta a transazione. Il parere della regione, positivo o negativo, è obbligatorio e vincolante.

4. La Fondazione provvede ad inviare semestralmente una relazione e relativa documentazione sullo stato delle procedure legali in corso.
5. Le somme recuperate dovranno essere restituite al Fondo pro quota, in caso dell'attuazione del Fondo rischi, o in toto, in caso di Fondo per l'erogazione di piccoli prestiti.
6. Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali), anche nel caso di insinuazione al passivo fallimentare, sono a totale carico delle Fondazioni.

**Articolo 8 - Destinatari finali**

1. I Destinatari degli dei finanziamenti sono quelli identificati nell'art. 6 dell'Avviso pubblico del ..... (BURP n. \_\_\_\_\_), nonché nell'art. 4, comma 1, del presente Accordo.

**Articolo 9 - Funzionamento del Fondo**

1. Il Funzionamento del Fondo è disciplinato dall'Avviso pubblico del \_\_\_\_\_, al quale integralmente si rimanda.
2. Gli incrementi del Fondo determinati dagli interessi attivi e dalle restituzioni, al netto degli oneri, alimentano il Fondo e vengono impiegati per finanziare ulteriori interventi di finanziamento all'interno del Fondo. Essi restano di proprietà della **Regione**.
3. Al Fondo sono altresì addebitate le perdite accertate definitivamente e gli oneri di gestione. Questi ultimi sono addebitati al Fondo nella misura massima di cui al successivo Art. 15

**Articolo 10 - Controlli**

1. La Regione Puglia potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione dei contributi concessi in relazione a quanto indicato nel presente Avviso. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività del Fondazioni, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto, che non potrà essere inferiore a 20 venti giorni.
2. È fatto obbligo alle Fondazioni beneficiarie di consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione dei contributi assegnati.

**Articolo 11 - Utilizzo degli interessi**

1. Gli interessi generati incrementano il Fondo e sono utilizzati per le medesime finalità.



**REGIONE  
PUGLIA**

**PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE**

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,  
ANTIMAFIA SOCIALE**

#### **Articolo 12 – Durata dell'accordo ed ammissibilità delle spese**

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e la durata delle operazioni assistite dai Fondi disciplinati dal presente Accordo, non potrà essere successiva al \_\_\_\_\_.
2. Sono fatti salvi gli effetti successivi al termine di cui al comma 1, limitatamente alle operazioni in essere alla chiusura e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero dei crediti che dovessero eventualmente sorgere dalle predette operazioni.

#### **Articolo 13 – Restituzione del capitale**

1. Il finanziamento verrà tempestivamente restituito dalla Fondazione alla Regione in un'unica soluzione decorso il termine di cui al precedente articolo 12, comma 1, senza necessità di apposita istanza.
2. La somma da restituire è costituita dall'importo del Fondo originario, maggiorato della remunerazione di cui al precedente articolo 11 ed eventualmente diminuito secondo quanto previsto dai successivi articoli 14 e 15.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, la Fondazione dovrà altresì restituire alla **Regione** le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dalla gestione dei finanziamenti.

#### **Articolo 14– Assorbimento delle perdite**

1. Le parti espressamente convengono che l'importo del fondo è ridotto in proporzione alle eventuali perdite subite dal fondo stesso.
2. La Fondazione sarà obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite a norma del comma 1 e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento.

#### **Articolo 15 – Costi della gestione ammissibili**

1. I costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione del Fondo non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, il 2% della dotazione finanziaria a valere sui contributi concessi.
2. Il rimborso dei costi **sostenuti per** la gestione del Fondo è condizionato all'approvazione del rendiconto annuale da parte della **Regione**.

#### **Articolo 16 – Contabilità separata**

1. La Fondazione è obbligata a gestire il contributo erogato in regime di contabilità separata e ad utilizzarlo esclusivamente a dotazione di fondi speciali antiusura e antiracket o di fondi antiusura e antiracket per l'erogazione di piccoli prestiti per le finalità previste dall'Avviso del \_\_\_\_\_ e dalla presente Convenzione.



PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,  
ANTIMAFIA SOCIALE

#### **Articolo 17 – Scioglimento anticipato del Fondo**

1. In caso di scioglimento anticipato del Fondo, le disponibilità residue vengono restituite alla Regione.

#### **Articolo 18 - Riservatezza**

1. Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy e s.m.i. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
2. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
  - i) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
  - ii) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
  - iii) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
  - iv) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

#### **Articolo 19 – Pubblicità e Trasparenza**

1. L'attività della Fondazione, nell'espletamento delle funzioni affidate dal presente Accordo di finanziamento, deve essere retta da criteri di imparzialità, efficienza ed economicità, nonché da quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla normativa vigente.

#### **Articolo 20 – Foro competente**

1. Per la soluzione di eventuali controversie connesse al presente Accordo che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro esclusivamente competente il Foro di Bari.

#### **Articolo 21 – Modifiche e integrazioni**



**REGIONE  
PUGLIA**

**PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE**

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,  
ANTIMAFIA SOCIALE**

1. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica di leggi, regolamenti e atti amministrativi della **Regione**.

**Articolo 22 – Comunicazioni**

1. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all'altra Parte deve essere effettuata a mezzo e-mail/pec ai seguenti indirizzi:

Per la Regione:

Regione Puglia

Sezione "Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale"

PEC: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Per La Fondazione:

PEC: \_\_\_\_\_

2. Ognuna delle Parti è tenuta a comunicare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

**Articolo 23–Imposta di Bollo**

1. Le spese di bollo sono a carico della Fondazione.

**Articolo 24 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa in materia.

Data \_\_\_\_\_

Firme.....